



N. R.G. 1682/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr. Luca BOCCUNI

PRESIDENTE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

dr.ssa Lisa TORRESAN

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa

DA

A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to _____, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia – Mestre, via J. Filiasi n. 46, in forza di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO


B

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

“In via principale, accertarsi e dichiararsi i fatti di cui in narrativa e la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2497, 2394 e 2476 comma 6 cc. Conseguentemente, condannarsi il sig. B _____ al risarcimento integrale di tutti i danni provocati alla società A _____, nella somma complessiva di euro 172.568,79.= o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. In via subordinata, accertati i fatti di cui in narrativa e la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2043 cc, conseguentemente





condannarsi il sig. **B** al risarcimento integrale di tutti i danni provocati alla società **A** nella somma complessiva di euro 172.568,79.= o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà ritenuta equa di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo. In via istruttoria come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2) cpc”.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27.2.2016 **A**, società corrente in Vicenza ed attiva nei servizi di vigilanza e trasporto valori, ha allegato di avere stipulato nel maggio del 2013 con certa **C**, amministrata da **B**, un contratto avente ad oggetto l'attività di vigilanza e che, solo dopo alcuni mesi, nell'ottobre del 2013, lo stesso **B** avrebbe comunicato di non essere in grado di far fronte al pagamento dei servizi resi a causa di alcuni problemi finanziari della società debitrice.

Pur essendo proposti più piani di rientro, **A** ha evidenziato come gli stessi non sarebbero stati mai onorati, salvo evidenziare come **B** avrebbe invitato l'attrice ad inviare la corrispondenza presso l'indirizzo della nuova impresa individuale dal medesimo costituita il 13.11.2013 alla ditta **D**.

A seguito della proposta di un nuovo piano di rientro per l'importo complessivo di euro 152.783,67.= in data 11.3.2014, nonché a seguito delle nuove assicurazioni del 29.5.2014, l'attrice ha evidenziato come nessun credito sarebbe stato saldato, tanto da costringere al deposito di ricorso monitorio, salvo apprendere del fallimento di **C** dichiarato dal Tribunale di Verona in data 27.5.2015.

Assumendo la responsabilità dell'amministratore della società fallita per aver nascondo l'insolvenza della medesima e per non avere preservato la sua capienza patrimoniale, promettendo peraltro pagamenti mai avvenuti, **A** ha chiesto il ristoro dei danni sopportati, per l'importo di euro 172.568,79.=, di cui euro 165.494,35.= per le fatture emesse, euro 2.799,44.= a titolo di spese legali sostenute ed euro 4.275,00.= a titolo di tassa di registro corrisposta per il decreto ingiuntivo, evocando in giudizio **B**, onde ottenere la condanna ai sensi degli artt. 2497 cc, 2394 cc e 2476 comma 6 cpc, ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 cc.

Rimasto contumace il convenuto, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione dimessa in atti.

Deve subito evidenziarsi che il richiamo, seppure conciso, alle disposizioni di legge che fonderebbero la richiesta risarcitoria azionata in giudizio in via principale nei confronti di **B**





richiami corredati da altrettante scarse allegazioni di fatti rilevanti, individuano almeno tre tipologie di fattispecie.

In primo luogo, con il riferimento fatto all'art. 2497 cc, pare che l'attrice abbia invocato la responsabilità del convenuto, quale soggetto esercente attività di direzione e coordinamento tra società, ovvero quale amministratore di società esercente direzione e coordinamento, per il danno arrecato al creditore. Rispetto a detto titolo della domanda risarcitoria va semplicemente affermato che in giudizio non vi è alcuna allegazione che consenta anche solo di prefigurare una responsabilità di tal fatta, pur non potendosi sottacere che **A**, professandosi creditrice di **C**, ove ritenga essere questa la società eterodiretta, non può in alcun modo reputarsi legittimata ad agire in giudizio, visto il chiaro disposto dell'art. 2497 ultimo comma cc che dispone come in caso di fallimento della società sottoposta a direzione e coordinamento, l'azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore, tenuto conto che **C** è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Verona.

Questa ultima considerazione permette di evidenziare la carenza di legittimazione dell'attore anche in riferimento alla domanda proposta in qualità di creditrice sociale, ai sensi dell'art. 2394 cc, ove in atti è, pur genericamente, accennato che la responsabilità di **B** sarebbe connessa al fatto che il credito di **A** non sarebbe stato soddisfatto a causa della violazione degli obblighi conservativi del patrimonio della società debitrice da parte dell'organo gestorio. In effetti, a norma dell'art. 2394 bis cc, regola posta per le società per azioni ma rilevante anche per le società a responsabilità limitata, in caso di fallimento della società, le azioni di responsabilità per il danno arrecato ai creditori sono sempre esercitate dal curatore, perdendo il singolo creditore della società fallita qualsivoglia possibilità di esercitare in proprio la domanda risarcitoria.

L'unica azione che permane in capo al singolo, pur nell'ipotesi di fallimento della società debitrice, è quella regolata dagli art. 2395 cc, per le società per azioni, e dall'art. 2476 comma 6 cc, per le società a responsabilità limitata, e cioè l'azione spettante al singolo terzo che sia stato direttamente danneggiato da un atto doloso o colposo dell'amministratore, introducendo l'ipotesi in questione un chiaro caso di responsabilità aquiliana ed extracontrattuale, con ciò ricomprendendosi sia l'azione che espressamente **A** ha esercitato ex art. 2476 comma 6 cc che l'azione esercitata, seppure in via subordinata, con il richiamo fatto all'art. 2043 cc.

Sono queste, dunque, le uniche domande che possono essere considerate nel merito, dovendosi evidenziare come la fattispecie di responsabilità sussiste solo quando la condotta dolosa o colposa dell'amministratore della società abbia cagionato un danno diretto nei confronti del terzo in ragione della violazione dei doveri propri dell'organo gestorio ovvero dei doveri imposti in





generale dall'ordinamento a tutela dei diritti dei terzi (Cass. n. 2934/1997), circostanza questa che si verifica ove l'amministratore abbia indotto il terzo medesimo a concludere l'affare con la società amministrata mediante un proprio comportamento, in tal senso rilevando l'accenno fatto in atti dall'attrice secondo cui **B**, avrebbe nascosto l'insolvenza di **C** inducendo l'attrice ad eseguire i servizi di vigilanza che altrimenti non avrebbe effettuato, così maturando un credito che non sarebbe mai stato soddisfatto.

Ciò che rileva nella fattispecie in esame è, dunque, l'occultamento dello stato di insolvenza da parte dell'amministratore di **C** che avrebbe indotto **A** ad affidarsi circa la solvibilità della debitrice. Di converso, non assume alcuna rilevanza, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda attorea, la circostanza che **B**, a partire dall'ottobre 2013, secondo quanto affermato dall'attrice, abbia ripetutamente promesso pagamenti proponendo piani di rientro mai rispettati fino alla dichiarazione di fallimento della società amministrata, posto che detta condotta, successiva alla conclusione del contratto, che parte attrice allega essere intervenuta nel maggio del 2013 (doc. n. 2 di fascicolo attoreo), in realtà non esprime alcuna condotta di occultamento della situazione di insolvenza della società quanto piuttosto evidenzia la sua evidente incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni, situazione che non ha impedito a **A** di proseguire comunque la fornitura del servizio, essendo state emesse fatture fino ad aprile 2014 (vedasi doc. n. 6 di fascicolo attoreo).

Di converso, non è fornita alcuna prova che il convenuto, al momento della conclusione del contratto e successivamente durante l'esecuzione di esso abbia dissimulato lo stato di insolvenza della società amministrata, non essendo neppure allegato alcun concreto comportamento che abbia indotto l'attrice a concludere il contratto e a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni, maturando il credito che ella riteneva di poter soddisfare affidandosi sulla solvibilità della debitrice, affidamento indotto dal convenuto.

Conseguentemente, la domanda di risarcimento del danno per responsabilità dell'amministratore, ai sensi degli artt. 2476 comma 6 cc e 2043 cc, deve essere rigettata, non avendo rilevanza alcuna, per quanto già motivato, le prove orali articolate da parte attrice.

Nulla deve essere disposto sulle spese di lite, vista la contumacia del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, definitivamente pronunciando, così provvede:





1. rigetta le domande tutte proposte da **A** nei confronti del convenuto **B**
Nulla sulle spese.

Venezia, 3 maggio 2018

Il Presidente est.
Dr. Luca Boccuni

www.osservatoriodirittoimpresa.it



